



ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA ED ALLE FORESTE

Dipartimento Foreste

Struttura Biodiversità e Foreste

P.E.Q. Gestione dei sistemi forestali e naturali (Provincia di BS)

**Capitolato di Concessione
DELL' ALPE CASINETTO-POFFE**
di proprietà della Regione Lombardia

Foresta di Lombardia Val Grigna - Comune di Bovegno (BS)

PREMESSA

Il presente capitolato è parte integrante del contratto stipulato in data [] tra ERSAF e il titolare/legale rappresentante dell'azienda agricola [] con sede in [] ([]) e disciplina **l'attività d'alpeggio Casinetto-Poffe** di proprietà della Regione Lombardia per le stagioni di pascolo 2026/2031.

Art. 1 CONSEGNA, RICONSEGNA E VIGILANZA

All'inizio e alla scadenza del contratto sarà redatto in contraddittorio tra le parti, rispettivamente un verbale di consegna e un verbale di riconsegna della malga/alpe, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature di ERSAF, nonché la verifica dell'adempimento delle norme previste nel presente capitolato. Copia dei verbali verrà consegnata al concessionario.

In sede di riconsegna, se non saranno stati rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale verrà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni.

È escluso qualsiasi rimborso per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati ad ERSAF e per l'eventuale arredo mobile, attrezzatura e corredo che il concessionario potrà lasciare a propria discrezione, se ritenuta idonea da ERSAF.

Art. 2 DURATA DELLA MONTICAZIONE E CARICO DI BESTIAME

Il periodo di monticazione potrà iniziare il 1° giugno e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee e terminare il 15 ottobre.

Il carico ottimale previsto per la malga/alpe è rapportato a 90 giorni di pascolo. Il carico ottimale è di **100 UBA complessive suddivise fra bovini e ovi-caprini**, con prevalenza di bovini, di cui almeno **20 UBA di bovine in lattazione, per tutta la durata della stagione di monticazione e per tutti gli anni di concessione**, un carico maggiore potrà essere consentito a seguito di specifici miglioramenti ambientali concordati con ERSAF.

Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario dovrà monticare il carico stabilito, con una tolleranza del 10% (calcolato tenendo conto delle U.B.A. realmente monticate e delle giornate di pascolo) salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare a seguito di accertamento dell'autorità veterinaria della non idoneità del bestiame a monticare e purché questo evento venga a conoscenza del proprietario del bestiame non più di 45 giorni prima della data di monticazione.

ERSAF si riserva di fare il controllo del carico e il concessionario dovrà fornire la necessaria assistenza.

Art. 3 MANUTENZIONI

Tutte le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice civile sono a carico del concessionario, così come ogni altra riparazione riguardante gli impianti e i servizi.

In queste riparazioni sono comprese la manutenzione delle attrezzature di dotazione dei fabbricati, la conservazione in stato di buon uso di tutti i serramenti, degli impianti idraulici, elettrici e di riscaldamento, la sostituzione delle tegole rotte e di lamiere danneggiate, (sostituzione da effettuarsi tempestivamente e comunque entro tre mesi dalla scoperta della rottura o avaria), il mantenimento della funzionalità degli acquedotti, la pulitura delle opere di presa, lo spurgo periodico delle fosse tipo imhoff, la manutenzione della viabilità (strade e sentieri) di servizio.

Al concessionario competono le opere di miglioramento dei pascoli, le cui tipologie e quantità sono indicate nel verbale di consegna.

Nel caso in cui la verifica attestasse una insufficiente manutenzione o danni causati da insufficiente controllo o comunque danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito verrà contestato per iscritto al concessionario che, entro **quindici giorni**, dovrà provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito da ERSAF da intendersi come tassative.

ERSAF si sostituirà al concessionario, qualora questi non vi provveda e il relativo costo dovrà essere rimborsato entro trenta giorni dall'avvenuta riparazione; in caso contrario sarà prelevato dal deposito cauzionale, che dovrà essere immediatamente reintegrato dal concessionario.

In ogni caso verranno applicate le penalità di cui al successivo articolo 11.

ERSAF potrà eseguire in qualsiasi momento riparazioni, che abbiano carattere d'urgenza, senza corrispondere alcun indennizzo al concessionario anche se questi, per effetto di esse, subisca incomodi per oltre 20 giorni, derogandosi così al disposto dell'art. 1584 del C.C.

Il periodo di esecuzione degli interventi non urgenti dovrà invece essere concordato fra ERSAF e il concessionario.

In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo a ERSAF in ordine alla gestione degli immobili, la cui manutenzione è a carico del concessionario. Quest'ultimo dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza, in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in concessione e la loro migliore manutenzione.

Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo, colpa grave del concessionario sono a carico dello stesso.

Art. 4 MIGLIORIE E CONTRIBUTI

ERSAF ha facoltà, anche durante il periodo della concessione, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria della viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.). Gli interventi dovranno essere comunicati al concessionario con lettera con almeno 30 giorni di anticipo.

A seguito di tali interventi verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del servizio e/o di valore dei fabbricati, con eventuale adeguamento del canone di concessione della malga/alpe.

Tutte le migliorie eseguite da parte del concessionario dovranno essere preventivamente autorizzate da ERSAF che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo quanto diversamente e preventivamente concordato tra le parti.

Il concessionario che ottenga aiuti pubblici per interventi di miglioramento e adeguamento dei fabbricati e del pascolo, o per l'acquisto di dispositivi anti-predazione, dovrà informare ERSAF.

In ogni caso, l'ottenimento da parte del concessionario di finanziamenti e/o contributi di qualsiasi natura e provenienza non potrà in alcun modo costituire obbligo per ERSAF ai fini di un eventuale prolungamento della durata della concessione.

Al termine del contratto di concessione non è dovuto da ERSAF alcun indennizzo o compenso al concessionario né a titolo di avviamento né a qualsiasi altro titolo, anche per eventuali migliorie ed addizioni apportate nel corso della concessione se non diversamente pattuito per iscritto nell'atto autorizzativo delle migliorie stesse.

Art. 5 RIDUZIONI DEL CANONE DI CONCESSIONE

Il canone potrà essere ridotto fino ad un massimo del 25% dell'importo di aggiudicazione, in relazione al raggiungimento da parte del concessionario di specifici obiettivi di qualità.

Tali obiettivi potranno essere proposti dal concessionario entro il 30 giugno mediante comunicazione scritta a ERSAF.

Previa autorizzazione il concessionario potrà provvedere all'acquisto di eventuali dotazioni o a effettuare interventi manutentori straordinari inerenti al miglioramento funzionale dell'attività d'alpeggio, portando il costo in detrazione dal canone fino ad un ulteriore 25 % dell'importo di aggiudicazione.

Gli acquisti e gli interventi effettuati se autorizzati, dovranno essere opportunamente documentati con regolare fattura e rimarranno in disponibilità al ERSAF.

Entro il 30 settembre di ogni anno, pena l'esclusione dei benefici di riduzione, il concessionario dovrà inoltrare a ERSAF una relazione comprovante la realizzazione di tutti o di parte degli interventi concordati per gli obiettivi di qualità, corredata da adeguata documentazione, nonché eventuali fatture quietanzate relative all'acquisto di dotazioni e/o interventi manutentori straordinari concordati.

Art. 6 OBBLIGHI GENERALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

- Personale

La gestione dell'alpe dovrà essere esercitata dal titolare della concessione e/o dai propri familiari o da lavoratori dipendenti dell'azienda concessionaria.

Il concessionario o i propri familiari o dipendenti, dovranno essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività previste dal contratto e dal presente capitolato.

È fatto obbligo al gestore nello svolgimento delle attività oggetto della concessione di applicare tutte le normative previdenziali, assistenziali e assicurative previste in materia, così come l'applicazione dei contratti lavorativi vigenti per il personale assunto.

È fatto altresì obbligo di segnalare annualmente a ERSAF prima della monticazione i nominativi, l'età, l'attività svolta, il rapporto contrattuale in essere ed il periodo di permanenza,

delle persone presenti in alpe/malga. In particolare, andrà **precisato chi svolge il ruolo di Capomalga.**

Il personale presente in alpe dovrà essere commisurato alla consistenza del bestiame monticato ed all'impegno connesso con il buon svolgimento delle attività previste quali quelle casearie (ove esercitate).

- **Danneggiamenti**

Qualunque danneggiamento degli stabili e delle attrezzature andrà segnalata immediatamente a ERSAF.

Durante il periodo di esecutività del contratto, il concessionario sarà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non comprovi la propria estraneità.

Qualora si verificano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, spandimento d'acqua, frane e quant'altro, il concessionario deve avvisare immediatamente l'ERSAF ed i competenti organi comunali, adottando, nel frattempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

- **Altri adempimenti**

Il conduttore è tenuto a conservare i confini ed i limiti delle alpi/malge pascolive non permettendo che si introducano abusi o servitù passive di transito o per l'abbeverata del bestiame o altro, dando in ogni caso pronto avviso a ERSAF di qualsiasi fatto che dia luogo a necessità o convenienza di provvedimento nell'interesse di ERSAF.

Il conduttore dovrà comunicare a ERSAF prima della monticazione, il numero dei capi di bestiame da monticare distinti per tipologia, la data della monticazione e quella presunta di demonticazione.

La monticazione e la demonticazione dovrà essere effettuata percorrendo le vie di accesso consuetudinarie preventivamente indicate e prescritte in sede di consegna, adottando i provvedimenti necessari ad impedire che il bestiame vaghi nelle proprietà altrui.

Il concessionario s'impegna all'utilizzo dei dispositivi anti-predazione eventualmente forniti da ERSAF per la difesa del bestiame, provvedendo a relazionare periodicamente in merito ai risultati conseguiti.

Il concessionario dovrà ottenere il preventivo assenso di ERSAF per l'apposizione di indicazioni, cartelli, tabelle, insegne e similari. L'eventuale produzione di materiale illustrativo a carattere informativo e/o pubblicitario avente a soggetto la malga/alpe in concessione dovrà essere preventivamente autorizzata da ERSAF.

Il concessionario dovrà essere disponibile a dare a ERSAF informazioni e dati relativi alla utenza e ai servizi forniti nonché inviare, entro il 30 di settembre, l'apposita scheda statistica annuale.

Il concessionario a fine del periodo di concessione dovrà riconsegnare i fabbricati in perfette condizioni manuttorie salvo la normale usura; i locali per uso abitativo e per la produzione e deposito di prodotti dovranno essere puliti e sgomberi da qualsiasi materiale o attrezzatura di proprietà del concessionario almeno quindici giorni prima della scadenza.

La Foresta Regionale Val Grigna, in cui sono inseriti i mappali e i fabbricati oggetto di concessione, è certificata secondo gli schemi di gestione forestale FSC® e PEFC™. Tutte le operazioni che vengono eseguite sulla proprietà certificata devono uniformarsi ai requisiti imposti dal sistema, con particolare riferimento al rispetto della normativa di settore e delle norme sulla prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Il Concessionario ed i suoi collaboratori sono tenuti a prendere atto del riconoscimento ottenuto da ERSAF e ad uniformarsi ai comportamenti richiesti.

Art. 7 OBBLIGHI PARTICOLARI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' D'ALPEGGIO

Il concessionario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi specifici delle attività d'alpeggio:

- Attività di lavorazione del latte

- a) Sarà cura del concessionario richiedere ed ottenere le autorizzazioni sanitarie necessarie per la trasformazione del latte per la produzione di formaggi trasmettendo ad ERSAF copia dell'autorizzazione sanitaria o bollo CE appena in possesso.
- b) Il personale addetto alle attività casearie, in conformità al Reg. CE 852/04 dovrà essere in possesso di formazione igienico sanitaria sostitutiva del libretto sanitario.
- c) Andrà praticata la mungitura meccanica con sistemi mobili portati o trainati, evitando lunghe permanenze delle lattifere in aree ristrette; il concessionario, pertanto, si impegna a dotarsi di mungitrice mobile entro la seconda stagione pascoliva e a dotarsi di piano di pascolamento per la determinazione dei lotti pascolivi adeguati.
- d) Per la produzione dei prodotti lattiero-caseari dovrà essere utilizzato latte ottenuto esclusivamente da animali presenti sull'alpe; allo stesso modo il latte prodotto in alpe non potrà in nessun modo essere trasportato a valle salvo gravi e giustificate motivazioni che ne impediscano la trasformazione in loco.
- e) Ai fini del conseguimento di produzioni di elevata qualità l'utilizzo di innesti per la caseificazione deve essere limitato a quelli naturali autoprodotti; s'intende escluso qualsiasi impiego di sostanze antibiotiche e conservanti (tranne il sale).
- f) I formaggi prodotti presso l'alpe-malga dovranno essere tutti appositamente identificati con il codice CE che identifica univocamente il laboratorio di produzione autorizzato dall'ATS presso l'alpe-malga oggetto di concessione.
- g) I prodotti aziendali che si intende vendere al dettaglio dovranno essere tutti accompagnati da idonea documentazione sanitaria e di tracciabilità (registri lotti di produzione).
- h) I locali destinati al deposito - lavorazione del latte e stagionatura dei formaggi dovranno essere puliti frequentemente adottando tutti i provvedimenti necessari e possibili per assicurarvi le migliori condizioni igienico-sanitarie.

- Attività di utilizzo del pascolo

L'alpeggio ricade in un ambito di particolare rilevanza ambientale Siti di Natura 2000 e pertanto il concessionario dovrà adeguare la sua attività agli indirizzi ed alle norme che regolano tali aree e che se intenzione la predisposizione di un piano di pascolamento dovrà essere preventivamente condiviso con ERSAF.

Inoltre:

- a) Il mantenimento e la gestione del pascolo andranno effettuati nel rispetto degli artt. 57 (limiti al pascolo in bosco), 68 (modalità di pascolo) e 69 (Pascolo eccessivo) del Regolamento regionale n° 5 del 20 luglio 2007 (Norme Forestali regionali) e successive modifiche ed integrazioni.
- b) L'utilizzazione del pascolo andrà condotta in modo da sfruttare razionalmente tutta la superficie disponibile.
- c) La compartimentazione del pascolo avverrà mediante utilizzo di recinzioni elettrificate che dovranno essere opportunamente segnalate.
- d) I cani, in possesso di microchip di identificazione, in numero strettamente necessario per la conduzione e, eventualmente, per la protezione del bestiame, potranno essere condotti

in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi deve essere limitato al raduno del bestiame e alla guardiania, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi devono essere sempre gestiti e custoditi al fine di non costituire pericolo per eventuali persone in transito.

- e) La presenza di recinzioni elettrificate anti-predazione, dissuasori acustici e/o di cani da guardiania deve essere segnalata con appositi cartelli forniti da ERSAF e posizionati in maniera ben visibile da eventuali escursionisti o visitatori.
- f) L'utilizzazione del pascolo andrà condotta in modo da sfruttare razionalmente tutta la superficie disponibile; allo scopo, entro il primo anno di concessione, dovrà essere redatto a cura del concessionario ed attuato, previa approvazione di ERSAF, uno specifico piano di pascolo utile anche per il controllo della flora infestante, per la gestione dei punti di abbeverata e per la gestione delle deiezioni e per adozione degli indirizzi e norme che regolano i Siti Natura 2000. Il Piano di Pascolo dovrà essere firmato da un dottore agronomo/forestale congiuntamente a un dottore naturalista.
- g) Allo scopo di evitare l'insorgenza o il diffondersi di flora ammoniacale, il conduttore dovrà provvedere a sfalciare/estirpare le specie infestanti presenti, sia erbacee che arbustive, prima della fioritura, in modo particolare nei grassi circostanti le baite.
- h) I bovini e gli ovicaprini dovranno essere condotti al pascolo separatamente, raccolti in una mandria /gregge unica o divisa in due o più gruppi separando le bovine in lattazione dai bovini in asciutta, riservando a quest'ultimi i settori di pascolo più distanti dai punti di mungitura.
- i) Gli ovini ed i caprini dovranno pascolare nelle zone ad essi assegnate; per gli stessi non è consentito il pascolo vagante, ma dovrà essere effettuato entro apposite recinzioni con opportuna rotazione delle zone interessate.
- j) I suini dovranno essere contenuti nel numero necessario al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte e costantemente rinchiusi nelle apposite porcilaie o eventualmente in appositi recinti attigui, separati dal bestiame bovino.
- k) Il concessionario deve garantire il benessere degli animali, assicurando la loro custodia con persone idonee, competenti e in numero adeguato.
- l) Concessionario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti, che regolano l'attività alpestre in rapporto a malattie infettive e contagiose.

Rispetto delle norme sanitarie

Il concessionario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività d'alpeggio in rapporto a malattie infettive e contagiose, in particolare:

- dimostrare che gli animali da monticare sono indenni da malattie infettive o diffuse;
- caricare bestiame provvisto del certificato sanitario del luogo di provenienza;
- usare correttamente i medicinali veterinari come previsto dalla specifica normativa vigente e custodirli in apposito armadio;

Art. 8 OBBLIGHI MANUTENTORI

In conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, il concessionario ha l'obbligo di:

- 1. effettuare la manutenzione ordinaria della strada di accesso all'alpe mediante periodiche ricariche con ghiaia del fondo stradale, decespugliamento della vegetazione lungo i margini della strada e ripuliture delle canalette di sgrondo;

2. effettuare la manutenzione ordinaria dei fabbricati, sentieri, acquedotti, pozze e vasche d'abbeverata ed altre infrastrutture;
3. effettuare la manutenzione periodica (almeno stagionale) di: stufe a legna e focolari, compreso la pulizia delle canne fumarie, impianti fotovoltaici e di potabilizzazione compresa la sostituzione della lampada di debaterizzazione e del filtro;
4. effettuare alla fine della stagione d'alpeggio: lo svuotamento degli impianti idrici dei fabbricati e delle vasche di abbeverata, compreso lo svuotamento e la pulizia annuale del serbatoio di accumulo dell'acqua potabile, provvedendo altresì ad immettere liquido antigelo negli impianti sanitari dei fabbricati; la protezione di parti particolarmente delicate di impianti, gruppi elettrogeni, ecc.; la pulitura di pozzetti di scarico del caseificio, la pulizia e riordino complessivo dei locali abitativi e di quelli di lavoro;
5. pulire periodicamente stalle e portici e convogliare il letame in concimaia o ammucchiarlo in una fossa scavata nel terreno adottando tutti gli accorgimenti atti ad impedire che il colaticcio si riversi sulle superfici pascolive;
6. riportare a valle i rifiuti non biodegradabili, affidandoli al servizio raccolta rifiuti solidi urbani;
7. mantenere l'ordine, il decoro e la funzionalità dei fabbricati e delle loro aree di pertinenza;
8. mantenere in efficienza eventuali dispositivi anti-predazione ricevuti in comodato d'uso gratuito;
9. tinteggiatura di tutti gli infissi interni ed esterni e di tutti i locali a fine concessione.

Art. 9 DIVIETI

Durante il periodo della concessione, nello svolgimento dell'attività d'alpeggio è vietato:

1. l'asportazione del letame prodotto dal bestiame durante la monticazione in alpe;
2. alterare e rimuovere i termini, opere e/o siepi di confine o eventuali cartelli segnalatori presenti nella malga;
3. aprire nuove strade di accesso od interne senza il permesso di ERSAF ed il nulla osta delle competenti autorità;
4. consentire il transito di bestiame estraneo se non previa autorizzazione di ERSAF;
5. il pascolo vagante;
6. la mandatura del bestiame per un raggio di almeno 50 m. attorno alle baite adibite a ricovero del personale od utilizzate per il deposito e la lavorazione del latte;
7. il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia, nonché stazionare il bestiame ove la cotica erbosa presenti segni di degrado;
8. la circolazione di tutti i veicoli non autorizzati;
9. mutare gli usi, sublocare o cedere tutti o parte dei fabbricati, anche gratuitamente, senza autorizzazione di ERSAF;
10. esporre insegne o scritte all'esterno dei fabbricati, far eseguire mutamenti nei locali e agli impianti in essi esistenti senza preventivo consenso scritto di ERSAF;
11. organizzare o collaborare a manifestazioni o ad attività nell'ambito del territorio comunale che provochino disturbo, arrechino danni all'ambiente;
12. bruciare rifiuti solidi urbani e di qualsiasi altro genere.

Art. 10 OBBLIGHI A CARICO DI ERSAF

Sono a carico di ERSAF i seguenti oneri:

1. concedere a pagamento, su richiesta del concessionario, la legna da ardere per gli usi domestici;

2. realizzare i miglioramenti fondiari, gli interventi di manutenzione straordinaria del pascolo e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio, delle opere di approvvigionamento energetico, nonché attività di sperimentazione compatibilmente con le risorse disponibili, avvalendosi per quanto possibile e compatibilmente con le normative vigenti, della disponibilità remunerata di personale ed attrezzature del concessionario;
3. fornire, compatibilmente con le risorse disponibili derivanti da progetti regionali o europei (quali il progetto LIFE NATCONNECT2030, ecc...), adeguati dispositivi anti-predazione (recinti, dissuasori acustici, ecc...), appositi cartelli d'informazione e comunicazione sui grandi predatori e le difficoltà della loro convivenza con la pastorizia, sulla presenza di cani da guardiania, sulle recinzioni anti-predazione, nonché fornire supporto tecnico e formativo per le modalità di corretta installazione e manutenzione di queste ultime;
4. segnalare la presenza della malga/alpe, apponendo cartelli informativi sulle strade e sui sentieri principali di accesso allo stesso, riportando il nome della malga/alpe e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo.

Art. 11 INADEMPIENZE E PENALITA'

Per gli inadempimenti degli obblighi precisati negli articoli del Contratto e del presente Capitolato, ERSAF, oltre ai richiami verbali potrà effettuare richiami scritti e per ripetute inadempienze o inadempienze non sanabili durante la stagione di pascolo in cui sono state rilevate potrà applicare le penalità descritte nella seguente tabella:

Articolo	Infrazione	Importo penale
Art. 3 e 4 del Contratto	Mancato rispetto degli impegni gestionali sottoscritti nella offerta per l'aggiudicazione del pascolo, non dipendenti da cause di forza maggiore. (solo nel caso di concessione con asta pubblica)	Fino ad un massimo del 30% del canone annuale. Per l'anno d'inadempienza e per ogni impegno non adempiuto: € 100,00 x il n° dei punti assegnati all'impegno non adempiuto.
	Pagamento effettuato in ritardo sulle scadenze fissate.	Pagamento degli interessi di mora a tasso convenzionale
Art. 1 del Capitolato	Mancato rispetto dei divieti stabiliti nel verbale di consegna.	Da € 100,00 a 200,00 per ogni divieto non rispettato
Art. 2 del Capitolato	U.B.A. mancanti od eccedenti la tolleranza del 10%.	Per ogni U.B.A. penalità data da: canone di aggiudicazione/n° U.B.A. previste ottimali
Art. 3 del Capitolato	Mancata manutenzione ordinaria annuale dei fabbricati e delle infrastrutture.	€ 200,00 (duecento/00)
Art. 4 del Capitolato	Mancata richiesta ad ERSAF di autorizzazione per domanda di contributi / mancata comunicazione della assegnazione di contributi.	€ 50 (cinquanta/00) per mancata richiesta di autorizzazione € 100 (cento/00) per mancata comunicazione dell'ottenimento
Art. 6 del Capitolato	Mancata richiesta di autorizzazione per l'apposizione di indicazioni, cartelli, tabelle, insegne e similari	€ 50 (cinquanta/00), con riserva di eventuale obbligo di rimozione
	Mancata richiesta di autorizzazione per la realizzazione di materiale a carattere informativo e/o pubblicitario.	€ 100 (cento/00)

	Mancato invio della scheda statistica annuale.	€ 100 (cento/00)
	Mancata segnalazione di danni a stabili e attrezzature	€ 200 (duecento/00), oltre al rimborso delle spese per la esecuzione d'ufficio delle opere
	Mancata attuazione degli impegni previsti per la riconsegna degli immobili a fine concessione.	
	Comportamenti inadeguati in relazione al rispetto a quanto richiesto dalle certificazioni FSC e PEFC	€ 100 (cento/00)
Art. 7 del Capitolato	Mancato rispetto degli oneri particolari per la gestione dell'alpeggio.	Minimo € 50 (cinquanta/00) massimo € 200 (duecento) per infrazione in relazione alla gravità
Art. 8 e 9 del Capitolato	Mancato rispetto degli obblighi manutentori e dei divieti.	€ 200 (cento) per infrazione

La contestazione delle inadempienze e delle relative penali verrà notificata per iscritto ed il concessionario avrà tempo 15 giorni per rimediare dove possibile o per versare, tramite apposito bollettino PagoPA, il corrispettivo delle penalità.

Decorso infruttuosamente tale termine ERSAF potrà attingere alla cauzione, la cui riduzione dovrà essere tempestivamente reintegrata da parte del concessionario.

Il pagamento delle penalità consentirà di essere ammessi a successive concessioni di Alpeggi di proprietà regionale.

Art. 12 CERTIFICAZIONE D'ALPEGGIO

In relazione al rispetto del Contratto e del Capitolato, alla fine del periodo di concessione, ERSAF rilascerà una “**CERTIFICAZIONE D'ALPEGGIO**” riportante la valutazione annuale conseguita.

CRITERI DI VALUTAZIONE GESTIONALE DELLE CONCESSIONI DELLE ALPI/MALGHE

La valutazione gestionale delle concessioni delle alpi/malghe viene effettuata annualmente al termine dell'annata agraria, sulla base dei riscontri documentali riguardanti il rispetto degli adempimenti previsti dal Capitolato, nonché della documentazione presentata dai concessionari/affittuari e delle verifiche in campo effettuate durante la stagione di pascolo.

Alle diverse tipologie di concessione/affitto è assegnato d'ufficio un punteggio base per buona conduzione proporzionato alla onerosità della gestione e così articolato:

- 75 punti per le concessioni che presuppongono solamente il rispetto di un ordinario Capitolato generale di concessione;
- 85 punti per le concessioni che prevedono anche la possibilità di ottenere una riduzione del canone sulla base della attivazione volontaria di impegni gestionali di qualità previsti dal capitolato e concordati con la proprietà;
- 90 punti per le concessioni che, oltre agli obiettivi di qualità, comportano da parte del concessionario l'adempimento degli impegni gestionali specifici proposti in sede di partecipazione alla procedura competitiva di assegnazione.

Per tutte e tre le categorie sopra citate gli aspetti negativi della gestione vengono penalizzati diminuendo il punteggio base.

In particolare, viene diminuito di 2 punti per ogni inadempienza contestata e di 0,5 punti per ogni richiamo.

La mancata attuazione di obiettivi di qualità, per i quali è prevista nel Capitolato la possibilità di ottenere una premialità consistente in uno sconto del canone fino al 25 %, viene considerata negativamente e conseguentemente penalizzata con una detrazione di 0,5 punti per ogni punto di premialità non conseguito.

La mancata attuazione degli impegni gestionali, che peraltro sono parte integrante del Contratto, viene penalizzata con una detrazione di 1 punto per ogni punto assegnato ai vari impegni.

Per tener conto anche degli aspetti positivi della gestione il punteggio base viene aumentato fino ad un massimo di 10 punti in relazione a:

Qualità e completezza della proposta di gestione annuale (punti 0-0,4)

0,2 minimale con indicazioni sommarie; 0,4 con indicazioni ben definite e con dettagli di quantità, e/o costi

Crediti formativi del Capomalga / collaboratori /dipendenti, presenti in alpeggio, in relazione alla attività zootecnica-casearia-pastorale e agrituristica (punti 0-5):

Attestati di partecipazione a incontri/corsi di aggiornamento professionale nei settori zootecnico, caseario, silvo-pastorale, agrituristico e della sicurezza alimentare, ecc..., di durata: fino a 4 h punti 1; di durata fino a 8 h punti 2,0 cad; oltre 1 giorno punti 1 a giorno.

Qualità complessiva della gestione dell'alpe (punti 0-3)

3=Pienamente rispondente alle attese con apprezzabile efficacia in merito a: rispetto delle scadenze, corretta gestione del pascolo, protezione del bestiame, manutenzioni ordinarie delle strutture e infrastrutture, attenzione e cura dei beni in gestione, ordine e pulizia dei locali, qualità delle produzioni, accoglienza, iniziative promozionali, collaborazioni con il territorio, assenza penalità: 0,3 punti in meno per ogni aspetto non pienamente rispondente.

Qualità e completezza della relazione di gestione annuale (punti 0-1,6)

0,2 minimale costituita dalla scheda statistica sommariamente compilata; 0,4 scheda statistica ben compilata ma priva di allegati; 1,0 scheda statistica ben compilata completa di allegati adeguati a giustificare gli aspetti trattati; 1,6 scheda statistica, completa di allegati ed integrata da relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi della concessione.

La valutazione complessiva risultante concorre a formulare il giudizio finale relativo alla gestione dell'alpe/malga che viene espresso sinteticamente con la seguente scala:

Eccellente: la gestione ha superato le aspettative

Ottimo: la gestione ha raggiunto gli obiettivi stabiliti e li ha consolidati

Buono: la gestione ha raggiunto gli obiettivi stabiliti

Discreto: la gestione ha mostrato impegno nel perseguire gli obiettivi ma non li ha ancora conseguiti

Sufficiente: la gestione si è attestata sugli adempimenti minimi indispensabili

Scadente: la gestione ha evidenziato diverse carenze

Pessimo: la gestione è inadeguata rispetto alle disposizioni di capitolato.

Calcolo del punteggio conseguito con obiettivi di qualità e impegni gestionali

Punti in dotazione per la buona conduzione	max	90
Detrazioni per inadempienze : per ogni 100 € di inadempienza	punti	-2
Detrazioni per richiamo	punti	-0,5
Detrazioni per mancata attuazione obiettivi di qualità (25 - punti conseguiti) = punti mancanti Per ogni punto mancante	punti	-0,5
Detrazioni per mancata attuazione impegni gestionali -per ogni punto assegnato ai vari impegni	punti	-1
PUNTI AGGIUNTIVI PER LA QUALITA' (MAX 10)		
Qualità e completezza della proposta di gestione annuale	punti	0-0,4
Crediti formativi del Capomalga / collaboratori /dipendenti, presenti in alpeggio, in relazione alla attività zootecnica-casearia-pastorale e agrituristica:	punti	0-5
Qualità complessiva della gestione dell'alpe	punti	0 - 3
Qualità e completezza della relazione di gestione annuale	punti	0-1,6
Valutazione annuale complessiva		

SCALA DELLE VALUTAZIONI						
Eccell.	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Scadente	Pessimo
Classi di punteggio						
100 - 96	95 - 91	90 - 85	84 - 75	74 - 65	64 - 55	<54

L'Attestazione sulla qualità della gestione costituirà titolo per l'azienda monticante per successive concessioni di alpeggi di proprietà regionale o nei casi negativi per l'esclusione dalle future concessioni per un periodo di almeno 5 anni.

Lì, _____ 20[]

Per l'ERSAF _____

Per il Concessionario _____

Il rappresentante dell'OOPP del concessionario

ALLEGATO

- Informativa privacy